

privilegi, che non sono essenziali ed interamente collegati agl'impieghi e di una pubblica utilità, sono quind'innanzi aboliti; 17.^o non vi saranno altri tribunali, tranne quelli determinati dalle leggi; non vi saranno tribunali eccezionali, né di commissione speciale per le cause civili o criminali; 18.^o sarà, al più presto possibile, compilato un codice civile, fondato sulle basi solide della giustizia e dell'equità; 19.^o sono quind'innanzi aboliti i colpi di frusta, la tortura, il marchio col ferro arroventato e tutti gli altri barbari castighi; 20.^o la pena non colpirà giammai che il solo colpevole; non potrà quindi aver luogo alcuna confiscazione di beni, e giammai l'infamia del colpevole ricadrà sui di lui congiunti, di qualunque grado sieno; 21.^o le prigioni saranno sicure, proprie e ben tenute; vi saranno varie prigioni per disgiungere i colpevoli, secondo la loro situazione e la natura de'loro delitti; 22.^o il diritto di proprietà è guarentito in tutta la sua pienezza; se dopo un maturo esame, il pubblico bene esige che si faccia uso della proprietà d'un cittadino, sarà questo preventivamente indennizzato del suo valore; la legge determinerà i casi nei quali quest'unica eccezione avrà luogo, e prescriverà le regole per la fissazione dell'indennità; 23.^o Il debito pubblico è ugualmente guarentito; 24.^o nessun genero di lavoro, di coltura, d'industria o di commercio può essere inceppato, ogni qualvolta non pregiudichi la pubblica costumatezza, la sicurezza e la salute dei cittadini; 25.^o le corporazioni, co'loro decani, maestri e secretarii, sono abolite; 26.^o gl'inventari avranno la proprietà delle loro scoperte e de'loro prodotti; la legge assicurerà ad essi un privilegio esclusivo temporaneo, o li ricompenserà in ragione della perdita che facesse loro provare la pubblicità della scoperta; 27.^o il secreto delle lettere è inviolabile; l'amministrazione delle poste è rigorosamente responsabile d'ogni infrazione a quest'articolo; 28.^o tutte le ricompense conferite per servigi resi allo Stato nel civile e nel militare sono garantite, come pure il diritto acquistato a queste ricompense, giusta le leggi; 29.^o gl'impiegati pubblici sono strettamente responsabili degli abusi e delle omissioni che commettono nell'esercizio delle loro funzioni, e della loro negligenza a sopravvegliare la responsabilità de'loro